

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di giovedì 19 giugno 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo A.C. ARI

(avverso decisioni merito gara Ari/Caldari del 9.3.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 50 del 3.4.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti

2) “ Sig. LECHTHALER SERGIO

(avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 1 a seguito di deferimento della Procura Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 49 dell'1.5.2003)

RESPINTO

3) Ricorso per revocazione

Sig. PIRROTTA GIUSEPPE

(avverso la sanzione dell'inibizione fino al 25.1.2008 con proposta di preclusione – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003)

INAMMISSIBILE

4) Reclamo calciatore PINTO FRANCESCO

(avverso la declaratoria di annullamento del proprio tesseramento in favore del Foggia Calcio – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 27/D Riunione del 3.4.2003)

RESPINTO

5) “ F.C. FLUMERESE

(avverso decisioni merito gara Flumeri/Flumerese del 17.5.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 98 del 29.5.2003)

RESPINTO

Roma 19 giugno 2003